

• INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Cosa prevede la manovra finanziaria

Stabilite nuove tipologie di spese rilevanti ai fini del redditometro e ridotta a un quinto la percentuale di scostamento del reddito dichiarato da quello presunto che fa scattare l'accertamento

di **Daniele Hoffer**

La nuova manovra finanziaria contenuta nel decreto legge n. 78/2010 pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31-5-2010 prevede disposizioni finalizzate prevalentemente a contrastare l'evasione fiscale. Di seguito analizziamo brevemente le più significative.

Comunicazione delle fatture. Viene introdotto un nuovo obbligo di comunicare telematicamente le fatture con imponibili pari o superiori a 3.000 euro, secondo le modalità che saranno successivamente definite da un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; omissioni o inesattezze saranno punite con sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. L'intento, di quella che assomiglia a una riedizione in forma diversa degli elenchi clienti-fornitori, è di contrastare l'evasione Iva, incrociando i dati delle controparti di un'operazione ed evitare, ad esempio, che l'imposta venga portata a credito dall'acquirente, ma non versata dal cedente.

Redditometro. Un secondo intervento di natura fiscale contenuto nella manovra riguarda l'accertamento sintetico, ovvero il redditometro, di cui sono state modificate alcune parti. Il redditometro è lo strumento introdotto dal decreto ministeriale 21-7-1983, come previsto dall'articolo 38 del dpr n. 600 del 29-9-1973, che consente di determinare il reddito presunto della persona fisica, in base al suo tenore di vita. In pratica, analizzando le spese sostenute dal contribuente, viene ricostruito il suo reddito (ovvero la capacità di spesa); l'attività di controllo può essere ampliata all'intero nucleo familiare. I contribuenti possono

presentare controdeduzioni per dimostrare che il maggior reddito eventualmente determinato è giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, oppure da entrate dovute alla vendita del patrimonio posseduto, ovvero da dati che possono non emergere dalle dichiarazioni, nonché dimostrando come si sono reperite le risorse finanziarie che hanno consentito una determinata spesa. Il redditometro riguarda la sfera personale del contribuente persona fisica, e sono quindi escluse spese per beni e servizi rientranti nell'attività d'impresa (anche agricola); l'acquisto di un terreno agricolo, ad esempio, che spesso è un valore di spesa che fa scattare gli accertamenti, non deve invece rilevare per il calcolo. Gli agricoltori potrebbero essere particolarmente esposti alle segnalazioni del Fisco in quanto, dichiarando solo i redditi catastali, che sono di importi notoriamente non rilevanti, questi potrebbero far emergere incongruenze con eventuali spese sostenute. In proposito l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 49/E del 9-8-2007 ha però stabilito che, nel caso di attività agricole, per la stima della potenzialità reddituale va tenuto conto del volume d'affari Iva che può rappresentare un termine di valutazione del potenziale reddito ricavabile dall'attività.

Con le nuove regole, oltre a stabilire nuove tipologie di spese rilevanti per il calcolo del redditometro (fino a essere rilevanti, per stabilire la capacità di spesa, ovvero il reddito presunto, qualsiasi genere di spesa sostenuta nell'anno), viene ridotta a un quinto (anziché del 25%) la percentuale di scostamento del reddito dichiarato da quello presunto che fa scattare l'accertamento.

Viene inoltre prevista la possibilità di convocare preventivamente il contribuente per fornire dati e notizie e avviare il procedimento di accertamento con adesione, e la possibilità, da parte dell'Agenzia delle entrate di acquisire dai comuni notizie ed elementi utili alla determinazione del reddito del contribuente.

Accertamento fabbricati. I proprietari (o titolari di altri diritti reali) di immobili

non dichiarati in Catasto, già individuati negli elenchi pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto n. 262/2006 devono presentare denuncia al Catasto fabbricati entro il 31-12-2010; anche nel caso di interventi edili che hanno comportato una variazione nella consistenza o destinazione dell'immobile va presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale entro la stessa data. In caso contrario, l'Agenzia del territorio provvederà all'attribuzione di una rendita presunta ai fabbricati non dichiarati. I Comuni acquisiranno poi i dati per la verifica del possesso delle autorizzazioni edilizie, e l'eventuale applicazione di sanzioni o provvedimenti del caso.

Dall'1-7-2010 gli atti di trasferimento degli immobili sono nulli se non contengono l'identificazione catastale dei beni stessi, il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione di conformità dello stato di fatto. A partire dalla stessa data, anche i contratti di locazione e affitto devono contenere i dati catastali dell'immobile, pena l'applicazione della sanzione riferita all'imposta di registro.

Disposizioni varie. Dal 2011 non sarà possibile eseguire la compensazione di imposte a credito fino al limite dei debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, per importi superiori a 1.500 euro, per le quali è scaduto il termine di versamento, pena una sanzione pari al 50% delle somme indebitamente compensate.

Dall'1-7-2010 istituti bancari e poste devono effettuare una ritenuta del 10% per ogni bonifico disposto a favore delle imprese per il pagamento da parte dei contribuenti di spese deducibili o per le quali spetta una detrazione d'imposta, come ad esempio nel caso della detrazione

del 36% delle opere di ristrutturazione delle abitazioni.

Nel caso di inizio attività, nei modelli da presentare per l'apertura della partita Iva bisogna specificare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, le quali potranno essere eseguite decorsi i 30 giorni se non c'è stato uno specifico diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.

Viene infine risolta la controversia riguardante la natura tributaria o meno della tariffa d'igiene ambientale (Tia, ex Tarsu), e di conseguenza la possibilità o meno di applicarvi l'Iva (nata dopo una sentenza che, disponendone la non assoggettabilità a Iva, aveva iniziato a dar luogo a richieste di rimborso); è stabilito che la tassa rifiuti ha natura non tributaria e quindi può essere assoggetta a Iva.

La tariffa d'igiene ambientale (tia) non ha natura tributaria e può essere assoggettata a Iva